

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 810 del 30 marzo 2018

Corresponsione a favore del Professionista Arch. Carmine Lorenzo Tafaro, a saldo della parcella per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva per la realizzazione della variante dell'Edificio Municipale Temporaneo EMT 5 di cui al Lotto CSE N. 03.

PARZIALE RETTIFICA DEL DECRETO N. 107 DEL 22.01.2018

CIG n. 4729597AE7 - 5880406889

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile".

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamato il proprio decreto n. 107 del 22 gennaio 2018 con il quale si decreta di corrispondere al professionista Arch. Carmine Lorenzo Tafaro - C.F. TFRCMN68T18A612I – P.IVA 02837080361, la somma lorda di Euro 4.663,24 a saldo della Fattura n. 10 del 30/11/2017, a seguito dell'aumento del compenso per le maggiori prestazioni professionali effettuate in variante per il Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori per:

Edificio Municipale Temporaneo (EMT 5) – Municipio di Mirandola (MO) – Opere in variante.

Considerato che:

- per errata fatturazione, il professionista Arch. Carmine Lorenzo Tafaro - C.F. TFRCMN68T18A612I – P.IVA 02837080361 ha emesso nota di credito n. 01 del 10/03/2018 a storno totale della fattura n. 04 del 10/03/2018 per l'importo lordo di € 4.663,24 e rimesso nuova fattura n. 4 del 10/03/2018 per l'importo lordo di € 5.850,52.

Tenuto conto che:

- l'IVA da versare all'erario di cui alla suindicata fattura n. 4 del 10/03/2018 è di € 1.055,01 anziché € 840,91 di cui alla fattura n. 10 del 30/11/2017;
- la ritenuta IRPEF da versare all'erario di cui alla suindicata fattura n. 4 del 10/03/2018 è di € 922,21 anziché € 886,74 di cui alla fattura n. 10 del 30/11/2017;

- l'importo da versare a favore del professionista Arch Carmine Lorenzo Tafaro è stato indicato in € 3.822,33 anziché in € 3.873,30.

Rilevato che:

- l'Arch. Carmine Lorenzo Tafaro non è iscritto ai fini previdenziali ad Inarcassa e quindi la verifica della regolarità contributiva deve essere richiesta alla gestione assicurativa dove risulta accreditata la contribuzione previdenziale;
- il professionista, alla data del 09/01/2018, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa relativamente al solo contributo integrativo calcolato in base alle comunicazioni annuali inviate.
- si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che l'Arch. Carmine Lorenzo Tafaro è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Ritenuto necessario apportare le conseguenti rettifiche

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che si richiamano integralmente, di apportare le seguenti modifiche al proprio decreto n. 107 del 22 gennaio 2018:

1. di rettificare l'importo da versare a favore del professionista Arch Carmine Lorenzo Tafaro da € 3.822,33 in € 3.873,30;
2. di rettificare l'importo dell'IVA da versare all'erario di cui alla suindicata fattura n. 4 del 10/03/2018 pari ad € 1.055,01 anziché ad € 840,91 di cui alla fattura n. 10 del 30/11/2017;
3. di rettificare l'importo della ritenuta IRPEF da versare all'erario di cui alla suindicata fattura n. 4 del 10/03/2018 pari ad € 922,21 anziché ad € 886,74 di cui alla fattura n. 10 del 30/11/2017;
4. di rettificare, la parte riguardante la verifica sulla regolarità contributiva, rilevando che:
 - l'Arch. Carmine Lorenzo Tafaro non è iscritto ai fini previdenziali ad Inarcassa e quindi la verifica della regolarità contributiva deve essere richiesta alla gestione assicurativa dove risulta accreditata la contribuzione previdenziale;
 - il professionista, alla data del 09/01/2018, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa relativamente al solo contributo integrativo calcolato in base alle comunicazioni annuali inviate;

- si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, dal quale risulta che l'Arch. Carmine Lorenzo Tafaro è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
5. di confermare i punti n. 3 e n. 5 della parte dispositiva dello stesso decreto n 107 del 22 gennaio 2018.

In Bologna

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)